



**COMUNE DI PORTOFINO**  
**PROVINCIA DI GENOVA**

---

TEL. 0185/2677.1  
FAX 0185/269.646

C.A.P. 16034  
[www.comune.portofino.genova.it](http://www.comune.portofino.genova.it)  
PIAZZA LIBERTA' 13/B

P.I. 00171700990  
C.F. 00826220105

---

Copia

Ordinanza n° 22

Portofino, 26-04-2023

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO URBANO**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- l'amministrazione Comunale si propone quale obiettivo fondamentale la salvaguardia e la tutela del territorio e dell'immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale e a tal fine ritiene di adottare alcune misure e interventi volti a prevenire situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- con l'inizio della stagione turistica si assiste ad un esponenziale incremento di popolazione con intensi flussi turistici, in particolare nella zona del centro storico e dell'area portuale e l'elevata presenza di turisti sul territorio conduce spesso, come accertato nelle stagioni precedenti, a situazioni e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile e che compromettono il decoro, l'immagine e la vivibilità del borgo;
- Tra i comportamenti contrari al decoro urbano e alla fruibilità del territorio, nonché forieri di tensioni interpersonali e disagio sociale, oggetto di numerose lamentele avanzate da cittadini residenti, turisti ed operatori commerciali si evidenziano in modo particolare:
  - a) La circolazione sul territorio Comunale in costume da bagno, a torso nudo e/o scalzi;
  - b) bivaccare con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo di oggetto, valigia, trolley o masserizia, occupare panchine, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi, ivi compresi l'area portuale e qualunque spazio o area pubblica;

Ritenuto:

- che il perdurare di simili situazioni, oltre a costituire un elemento di disagio per la popolazione residente e per i turisti ospiti possa costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nella nostra città con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica proposta;
- che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto di una realtà quale Portofino assumono aspetti particolari in ragione delle peculiari caratteristiche che la contraddistinguono e che valorizzano l'unicità del territorio riconosciuto a livello mondiale per la vocazioni turistica, commerciale, culturale e residenziale;
- pertanto, ai fini della tutela dell'immagine del territorio e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, nelle more dell'approvazione di idonee ed appropriate modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, necessario adottare per l'anno 2023 alcune misure atte a prevenire e contenere situazioni di pregiudizio al decoro e alla vivibilità che possano altresì compromettere la tranquillità e il riposo di residenti e turisti, nonché l'immagine del borgo;

#### Visti

- l'articolo 7 bis della Dlgs 267/2000;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*";
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

#### Dato atto

che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, a titolo provvisorio, per l'attuale stagione turistica a far data data del 01 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 ovvero durante il periodo di forte intensificazione dei flussi turistici in tutto il territorio Comunale ed in particolar modo nel centro cittadino, al fine di prevenire e contenere i fenomeni sopra espressi, nelle more dell'approvazione di idonee e appropriate modifiche del Regolamento di Polizia Urbana:

- **E' vietato** circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o senza calzature in tutto il centro cittadino ivi compresa l'area portuale;
- **È vietato**, bivaccare con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo di oggetto, valigia, trolley o masserizia, occupare panchine, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi, ivi compresi l'area portuale e qualunque spazio o area pubblica per i quali **l'occupazione risulti contraria al decoro urbano**.

- **È vietato** sdraiarsi per terra, su panchine e su muretti, o sedersi per terra nelle strade, sotto i portici, nelle piazze e giardini e altri spazi pubblici o a funzione collettiva assumendo **comportamenti non consoni ai luoghi**.

Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

L'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81 è il Sindaco del Comune di Portofino.

#### **AVVERTE**

la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 di una somma **da Euro 25,00 a Euro 500.00**.

I trasgressori all'atto della contestazione sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento illecito;

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale è demandato di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

#### **INFORMA**

Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante di Polizia Locale Cesare Vesentini.

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza:

- Alla locale Stazione Carabinieri di Portofino;
- alla Capitaneria di Porto di Portofino;
- al Comando di Polizia Locale di Portofino;

per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

Il Sindaco  
F.to MATTEO VIACAVA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 28-04-2023 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
(F.to MATTEO VIACAVA)

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo